

DELIBERA N. 17/09/CIR

Definizione della controversia Maero / Telecom Italia S.p.A.

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 24 marzo 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 13 luglio 2007 (prot. n. 247/07/GU13), con la quale la Sig.ra XXX ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la nota del 31 luglio 2007 (prot. n. 3873/07/DIT) con la quale la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 6 settembre 2007;

VISTA la memoria depositata da Telecom Italia S.p.A. in data 3 settembre 2007 (prot. n. 52928);

UDITE le parti, come si evince dal verbale di audizione del 6 settembre 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Risultanze istruttorie

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, nonché nel corso dell'audizione tenutasi in data 6 settembre 2007 presso la Direzione Tutela dei Consumatori di questa Autorità, è risultato che:

la Sig.ra XXX, intestataria dell'utenza telefonica: YYY, contestando le somme addebitate in bolletta dalla società Telecom Italia S.p.A. sotto la voce "spese di spedizione fattura", in quanto in contrasto con l'articolo 21, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*", ai sensi del quale "*le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo*", si è rivolta all'Autorità al fine di ottenere un intervento risolutorio della controversia insorta, chiedendo il rimborso degli importi versati per le spese di spedizione della fattura, previo accertamento dell'illegittimità dei relativi addebiti operati dalla società medesima. In particolare l'utente, nella propria istanza, richiamando la normativa di riferimento, ha rappresentato che "Telecom Italia S.p.A., arbitrariamente addebita all'utente le spese di spedizione delle bollette. Infatti le altre società di pubblici servizi (ENEL, ENI, etc.) giustamente non addebitano tali spese. Tale illecito comportamento viene censurato dalle seguenti disposizioni: articolo 21, commi 1 e 8 del D.P.R. n.633/1972; articolo 1469 quinquies n. 3 del Codice civile; sentenza del Giudice di pace di Catania del 31/12/2005; sentenza di appello del Tribunale di Paola n. 443 del 29/8/2005". Conseguentemente l'utente ha chiesto "la restituzione delle spese di spedizione bollette a ritroso per 10 anni a partire dalla messa in mora (ottobre 2006) oltre ad interessi legali (...)", nonché la "cessazione immediata di tali illeciti addebiti, con la restituzione di quanto dovuto. Telecom dovrà anche risarcire tutte le varie spese sostenute dall'utente al fine di ottenere quanto spettante". In definitiva l'istante ha richiesto la "restituzione delle spese di spedizione delle bollette a partire dal 1/1/1997 oltre ad interessi legali composti e rivalutazione monetaria; rifusione delle spese legali e altre di varia natura (consulenze, viaggi, ecc.) che in totale si quantificano in circa 3.000,00, immediata sospensione per il futuro dell'addebito delle spese di spedizione delle bollette".

Con nota del 3 settembre 2007 (prot. n. 52928) la società Telecom Italia S.p.A., in ordine alla questione di merito, ha rilevato che il richiamo all'articolo 21, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale "*le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo*", non risulta confacente in quanto le spese di spedizione sono aggiuntive e successive all'emissione della fattura ed in quanto collegate al pagamento, sono imputabili ai sensi dell'articolo 1196 c.c. al debitore, e "*pertanto, se anticipata da chi ha inviato la fattura, vanno rimborsate dal debitore medesimo, salvo patto contrario*".

Nel corso dell'udienza del 6 settembre 2007, la società Telecom Italia S.p.A. ha esposto sommariamente la propria posizione riportandosi integralmente alla

summenzionata memoria prodotta in atti e alle altre documentazioni depositate in analoghi procedimenti.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame

In ordine al merito della controversia, va evidenziato che l'argomentazione difensiva addotta dalla società Telecom Italia S.p.A. va accolta alla luce del recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n.3532 del 13 febbraio 2009 (III Sezione civile), ha stabilito che: *“nel riferimento che l’ottavo comma dell’art.21 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 fa alle spese di emissione della fattura non si possono comprendere quelle di spedizione. Emettere una fattura, infatti, non vuol dire spedirla, perché la spedizione è un ‘attività che segue e si aggiunge all’emissione: ciò è dimostrato dal fatto che l’attività di spedizione è solo eventuale, perché sostituisce la consegna a mano e può a sua volta essere sostituita dalla trasmissione via email. Emissione e spedizione della fattura si debbono distinguere anche sotto il profilo dell’onere economico: le spese di emissione si correlano, in termini di impiego di tempo e di materiali, alla redazione per iscritto in duplice esemplare; alla particolare composizione tipografica; al collegamento con altri documenti. Anche i conseguenti adempimenti e formalità, cui pure allude la norma, si prestano ad essere identificati e lo sono nel dovere di conservare la fattura per dieci anni e di annotarle su apposito registro; nel collegamento al dovere dell’emittente di redigere le dichiarazioni mensili, trimestrali ed annuali per il competente ufficio I.V.A.; in quello di trascrivere il contenuto contabile della fattura nel libro giornale ed in altri adempimenti, tutti sanzionati dallo stesso decreto. Diverso è invece il caso delle spese per l’uso del servizio postale, che sono del tutto eventuali, sicché la spedizione non può essere nemmeno ricondotta alla formula “conseguenti adempimenti e formalità”: solo questi ultimi sono infatti tipici ed obbligatori(..)”*.

La Corte di Cassazione, argomentando la sua articolata pronuncia, ha espresso il proprio orientamento in merito, avallato dai seguenti principi giuridici di ordine sistematico:

- a) *“il principio espresso dall’art. 1196 cc, secondo cui le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore;*
- b) *il principio che emerge dall’art. 1245 cc, per cui si debbono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento e con riferimento al contratto di compravendita dall’art. 1465 cc. Là dove precisa che le spese accessorie sono a carico del compratore, se non diversamente pattuito;*
- c) *la considerazione che, per converso, le spese di emissione, cui l’art.21 ha inteso riferirsi, non sono omologhe a quelle precedenti, perché sono collegate non all’obbligo di pagamento del prezzo da parte di chi fruisce della prestazione, ma al compimento di operazioni disposte dalle norme fiscali”*.

VISTA la summenzionata sentenza 13 febbraio 2009, n. 3532 della Suprema Corte di Cassazione nella quale si stabilisce che il divieto di addebito a qualsiasi titolo delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, previsto

dall'articolo 21 della legge Iva (D.P.R. n. 633/1972), non riguarda le spese per la spedizione della fattura e che, quindi, le stesse spese di spedizione possono formare oggetto di addebito a carico degli utenti finali;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la previsione contrattuale, contenuta nell'articolo 14, comma 6, delle condizioni generali di abbonamento di Telecom Italia S.p.A. secondo la quale "le spese postali di spedizione della fattura sono addebitate al cliente" trova applicazione in quanto non in contrasto con la predetta normativa;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dalla Sig.ra XXX.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola